Argomento	Assistenza Protesica
Titolo	Erogazione di ausili, protesi e ortesi
Descrizione del Servizio	Gli ausili, ortesi e protesi prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono elencati negli allegati al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, distinti per tipologia di dispositivo:  1) I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati (ad es. cateteri)  2A) I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da una determinata persona. Sono considerati dispositivi su misura anche quei
	prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da una determinata persona, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista (es. scarpe ortopediche)  2B) L'ultimo elenco si ausili è composto da quelli acquistati direttamente dalle Aziende ASL e dati in comodato d'uso all'assistito. Si tratta di dispositivi assai particolari ed importanti quali ad esempio ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, montascale ecc.
Requisiti	Hanno diritto alle prestazioni protesiche: gli invalidi civili e per servizio; gli invalidi di guerra e le categorie assimilate; i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio; i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente; gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua; coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda ASL, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo; coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica; i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	ASL

#### Documentazione

La persona interessata deve avere la richiesta dal medico di medicina generale per una visita specialistica nella branca inerente la patologia per la quale si richiede il presidio al fine della prescrizione a cui deve allegare la seguente documentazione:

- documentazione clinica: relazioni di degenza, visite specialistiche, e quanto possa essere attinente alla menomazione riportata;
- autocertificazione sostitutiva dello stato di famiglia;
- copia del verbale di invalidità civile attestante l'esistenza di patologie correlate al presidio richiesto.

**Attenzione**: il verbale non è necessario per le seguenti persone:

- per i minori di anni 18;
- per le persone in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- per le persone cui, a seguito dell'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 34%.

## **Procedura**

### Prescrizione

La persona che necessita di un ausilio deve avere la richiesta del medico di base per una visita specialistica nella branca attinente la patologia per cui viene richiesto l'ausilio. Nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche dell'acquisto degli ausili, da professionisti abilitati, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali. Qualora l'assistito, al fine di soddisfare determinati bisogni derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale o socio-relazionale, richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi del Nomenclatore Tariffario, con caratteristiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito, o chi l'assiste, sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali.

# Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dall'ASL di residenza dell'assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto della persona, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione. Nel caso di forniture successive alla prima, deve essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'ASL autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni. Per i dispositivi forniti a persone di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'ASL autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale.

La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei seguenti casi:

- particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico della persona, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie dell'assistito nel suo contesto di vita;
- rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo,
   a grave incuria o dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non

convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'ASL anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.

Il cittadino deve documentare il riconoscimento di un'invalidità superiore a 1/3 o l'attesa del riconoscimento. Le persone ricoverate in una struttura sanitaria per le quali il medico responsabile certifichi la necessità e l'urgenza della protesi o dell'ausilio prima della dimissione, hanno diritto alla fornitura se avviano contestualmente la procedura per il riconoscimento di invalidità. L'autorizzazione deve essere concessa o negata (con motivazioni adeguate) entro il tempo massimo previsto dalla Regione.

L'ASL può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'ASL è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.

### **Erogazione**

Una volta ricevuta l'autorizzazione dell'ASL, il cittadino può rivolgersi a qualunque officina ortopedica accreditata per la fornitura dei dispositivi su misura dell'elenco 1; i dispositivi dell'elenco 2 sono acquistati presso una ditta fornitrice autorizzata e forniti direttamente dall'ASL.

All'atto dell'erogazione di un dispositivo su misura, l'erogatore rilascia una certificazione di congruità che attesta la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La certificazione è allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte dell'ASL.

Le ASL possono fornire dispositivi di serie alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime ASL abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.

Nel caso in cui i dispositivi siano prescritti nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori dal territorio dell'ASL di residenza, la prescrizione è inoltrata dall'Unità Operativa di ricovero all'ASL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica.

Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del Nomenclatore, in caso di silenzio dell'ASL, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.

Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Inail stessa.

In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le ASL possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel Nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.

I dispositivi inclusi nel Nomenclatore sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B per i quali le regioni, le province autonome o le ASL abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta delle protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.

	Collaudo
	Il medico prescrittore, responsabile del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all'equipe multidisciplinare, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 del Nomenclatore, degli ausili di serie dell'elenco 2A, nonché degli ausili di serie dell'elenco 2B qualora sia stata richiesta una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili per la comunicazione e l'informazione (ICT).
	Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale che accerta la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Qualora il collaudo accerti la non corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le modifiche o le sostituzioni necessarie.
	Le riparazioni e la manutenzione dei dispositivi su misura sono effettuati, su prescrizione del medico e successiva autorizzazione da parte dell'ASL, da qualunque officina ortopedica accreditata.
	Per le riparazioni degli ausili di serie deve provvedere l'ASL.
	Il dispositivo fornito può essere sostituito da un nuovo dispositivo in caso di particolari necessità della persona, specificate dal medico (es. cambiamento delle condizioni fisiche o psicologiche dell'assistito) o in caso di rottura accidentale o usura che comportino l'impossibilità o la non convenienza di una riparazione.
	<b>Attenzione</b> : nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica, può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione.
Fonti Normative	Legge 2 aprile 1968, n. 482 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"  https://www.handylex.org/legge-2-aprile-1968-n-482/ Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili." https://www.handylex.org/legge-11-febbraio-1980-n-18/ Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe." https://www.handylex.org/decreto-ministeriale-ministero-della-sanita-27-agosto-1999-n-332/ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9944866.pdf
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	https://www.handylex.org/ausili-ortesi-e-protesi-la-fornitura-a-carico-del-servizio-sanitari o-nazionale/
Autore	Laura Castiglione
	13 agosto 2022